



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 4 del 2 maggio 2022

concernente

“Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse”

RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA

La norma non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale. Dal punto di vista organizzativo, la norma introduce nuovi regimi autorizzativi, di cui alcuni semplificati, con impatto positivo su cittadini ed imprese. Di seguito si riporta l'impatto organizzativo per ciascun articolo:

Art. 2 - Tipologie di regimi autorizzativi per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Dal punto di vista organizzativo, la norma introduce nuovi regimi autorizzativi di cui alcuni semplificati con impatto positivo su cittadini ed imprese.

Art. 3 - Autorizzazione integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Dal punto di vista organizzativo, la norma introduce un nuovo procedimento amministrativo omnicomprensivo dei diversi procedimenti necessari alla realizzazione e gestione degli impianti. Ciò, se da una parte rende più celere lo svolgimento dei procedimenti a beneficio dei cittadini e delle imprese, dall'altra comporta un aggravio di lavoro per le strutture interessate della Provincia che si stima corrispondente a quello di due unità di funzionari tecnici.

Art. 4 - Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree idonee

Il comma 3 introduce misure di semplificazione ed accelerazione specifiche con ulteriore impatto positivo su cittadini ed imprese.

Art. 5 - Procedura abilitativa semplificata

L'articolo inoltre introduce un procedimento semplificato con impatto positivo per cittadini ed imprese.

Art. 6 - Interventi soggetti a comunicazione d'inizio lavori asseverata

L'articolo inoltre prevede una comunicazione di inizio lavori asseverata per l'installazione di determinati impianti con impatto positivo per cittadini ed imprese e nessun aggravio a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 7 - Interventi di edilizia libera

L'articolo inoltre non prevede alcuna autorizzazione per l'installazione di determinate tipologie di impianti con impatto positivo per cittadini e imprese e minor aggravio a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 8 - Disposizioni relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici

L'articolo non comporta impatto organizzativo a carico delle strutture provinciali.

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 88 della legge urbanistica provinciale 2008, relativa al ricorso alle fonti rinnovabili nei nuovi edifici

L'articolo comporta un relativo aggravio amministrativo in quanto prevede l'adeguamento del regolamento di attuazione.

Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relative agli impianti di biogas

L'articolo non comporta impatto organizzativo a carico delle strutture provinciali.

Art. 11 - Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'energia 2012

L'articolo non comporta impatto organizzativo a carico delle strutture provinciali, in quanto si limita ad aggiungere, fra gli obiettivi delle politiche energetiche, l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche.

Art. 12 - Integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale sull'energia 2012

L'articolo comporta un minimo aggravio amministrativo a carico delle strutture provinciali in quanto è richiesta l'integrazione della relazione da presentare al Consiglio provinciale.

Art. 13 - Abrogazioni

L'articolo non comporta alcun impatto finanziario a carico del bilancio provinciale.

Dal punto di vista organizzativo l'articolo comporta un riordino normativo con positivo impatto organizzativo.